



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-458/18, 2 aprile 2020, ECLI:EU:C:2020:266	GVC Services (Bulgaria) EOOD Contro Direktor na Direksia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Sofia	V	rinvio pregiudiziale	Bulgaria	non ultima istanza	G. Hogan, 24 ottobre 2019	-	Certezza del diritto	Direttiva madre-figlia, sua applicazione a società stabilite a Gibilterra, ritenuta alla fonte, assoggettamento di tali società a 'corporation tax' nel Regno Unito ai fini della Direttiva
Classificazione									
- diritto secondario - Imposte dirette (imposta sulle società, imposta sulle persone fisiche)									
Questione pregiudiziale									
Il giudice del rinvio chiede se l'articolo 2, lettera a), punto i) e iii), in combinato disposto con l'allegato I, parte A, lettera ab) e parte B), della Direttiva 2011/96, debba essere interpretato nel senso che la nozione di "società registrate a norma del diritto del Regno Unito" comprenda anche le società registrate a Gibilterra e che la nozione di "corporation tax nel Regno Unito" comprenda anche l'imposta sulle società dovuta a Gibilterra									
Dispositivo									
L'articolo 2, lettera a), punti i) e iii), della Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in combinato disposto con l'allegato I, parte A, lettera ab), e parte B, ultimo trattino, della medesima, dev'essere interpretato nel senso che le nozioni di "società registrate a norma del diritto del Regno Unito" e di "corporation tax nel Regno Unito", contenute in dette disposizioni, non riguardano le società registrate a Gibilterra e ivi assoggettate all'imposta sulle società									
Nota redazionale									
Con la sentenza del 2 aprile 2020, causa C-458/18, la Quinta Sezione della Corte di Giustizia ha fornito un'interessante interpretazione della Direttiva 2011/96/UE in tema di regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri (cd. Direttiva "madre-figlia"). A seguito di un rinvio pregiudiziale, infatti, i giudici lussemburghesi hanno sancito l'inapplicabilità della Direttiva alle società registrate a Gibilterra e ivi assoggettate all'imposta sulle società. La vicenda prende le mosse da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia dal Tribunale amministrativo di Sofia nell'ambito di un procedimento tra la società ricorrente <i>GVC Service</i> , con sede in Bulgaria, e l'Amministrazione finanziaria concernente un atto impositivo in cui venivano recuperati a tassazione i dividendi distribuiti e versati dalla società ricorrente alla società madre, <i>PGB Limited-Gibraltar</i> , con sede a Gibilterra. La predetta società bulgara, nell'arco temporale tra luglio 2011 ed aprile 2016, aveva distribuito dividendi alla società controllante senza applicare alcuna ritenuta alla fonte, ritenendo che la <i>PGB Limited-Gibraltar</i> fosse considerabile come persona giuridica straniera stabilita, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, in conformità all'ordinamento fiscale nazionale. La società ricorrente, nell'ambito del procedimento principale, aveva sostenuto che il diritto dell'Unione fosse applicabile anche a Gibilterra, per un duplice ordine di motivi: poiché si trattava di territorio europeo di cui uno Stato membro, in questo caso il Regno Unito, assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero, facendo valere l'art. 355, par. 3 del TFUE; e poiché la Direttiva non rientra nelle esclusioni di cui agli artt. da 28 a 30 dell'atto di adesione del Regno Unito del 1972. In merito, la <i>GVC</i> riteneva che la sua società madre possedesse i requisiti contemplati dal combinato disposto dell'art. 2, lett. a), punti i) e iii) e dall'allegato I, parte A, lettera ab) e parte B, ultimo trattino in quanto equiparabile a "società registrate a norma del diritto del Regno Unito" ed essendo soggetta all'imposta sulle società a Gibilterra che, sempre ad avviso della ricorrente, corrisponde alla "corporation tax nel Regno Unito". Il giudice <i>a quo</i> , nel dubbio che la ricorrente potesse rientrare nell'ambito di applicazione della Direttiva "madre-figlia" e godere dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte, sospendeva il procedimento, sottoponendo alla Corte di Giustizia la domanda di pronuncia pregiudiziale. Si chiedeva ai giudici lussemburghesi di pronunciarsi sulla questione dello status ricoperto dallo Stato di Gibilterra in seno all'Unione Europea e, in particolare, se la nozione di "società registrate a norma del diritto del Regno Unito" comprendesse anche le società registrate a Gibilterra e se la locuzione "corporation tax nel Regno Unito" riguardasse l'imposta sui redditi societari applicata a Gibilterra. La Corte, richiamando quanto rilevato dall'Avvocato Generale nelle sue conclusioni, evidenzia come, per ragioni di certezza del diritto, non è assolutamente possibile estendere per analogia l'ambito di applicazione della Direttiva a società diverse da quelle espressamente elencate nell'allegato I, parte A in quanto l'elenco di forme giuridiche societarie è da interpretarsi in modo tassativo. Tale posizione giurisprudenziale si pone in continuità con quanto sancito nella sentenza del 1° ottobre 2009, causa C-247/08, <i>Gaz de France</i> nella quale il giudice europeo ha negato l'applicazione della Direttiva alle "société par actions simplifiée" in quanto forme giuridiche societarie francesi non indicate nel testé menzionato allegato. I giudici, inoltre, ricordano come lo stesso Governo del Regno Unito abbia precisato che, secondo il proprio diritto interno, da un lato, tra le società registrate a norma del suo diritto nazionale non possono essere annoverate quelle registrate a Gibilterra e, dall'altro, che l'imposta riscossa a Gibilterra non costituisce una "corporation tax nel Regno Unito". Da tanto la Corte ne fa conseguire che la disposizione bulgara non osta al diritto unionale laddove assoggetta a ritenuta alla fonte i dividendi erogati a favore di persone giuridiche straniere in quanto le società residenti a Gibilterra non ricadono nell'ambito di applicazione della Direttiva. I giudici di Lussemburgo, però, non si sono espressi circa la suggestione avanzata dall'Avvocato Generale laddove proponeva di considerare anche la compatibilità della disposizione bulgara con la libertà di stabilimento che trova applicazione anche a Gibilterra.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									